



COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

PROVINCIA DI ISERNIA

Piazza Guglielmo Marconi, 11 – 86080 Castel del Giudice (IS) - Tel. 0865 946130 email:

info@comune.casteldelgiudice.is.it – pec: casteldelgiudice@pec.it

Codice Fiscale 80000990947 – Partita IVA 00086220944

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'affidamento in concessione d'uso e gestione dell'AGRIFOODTECH – Centro di valorizzazione agroalimentare, innovazione gastronomica e promozione territoriale del Comune di Castel del Giudice

Realizzato nell'ambito del progetto “Centro di (ri)Generazione – Attrattività residenziale e culturale per l'Appennino”, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”.

TRA

Il **Comune di Castel del Giudice**, con sede in Piazza G. Marconi n. 11 – 86080 Castel del Giudice (IS), C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito denominato “**Comune**” o “**Concedente**”;

E

_____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, PEC _____, rappresentato/a dal _____, Sig./dalla _____, Sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____, di seguito denominato “**Concessionario**”;

PREMESSO CHE

- il Comune di Castel del Giudice è proprietario dell'immobile denominato **AGRIFOODTECH – Centro di valorizzazione agroalimentare, innovazione gastronomica e promozione territoriale**;
- la struttura è stata realizzata nell'ambito del progetto “Centro di (ri)Generazione – Attrattività residenziale e culturale per l'Appennino”, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 309 del 10.08.2026 è stata indetta la procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario;
- con determinazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione in favore di _____;
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Formano altresì parte integrante del rapporto concessorio, anche se non materialmente allegati:

- a) l'Avviso pubblico e i relativi allegati;
- b) l'offerta tecnica e il progetto gestionale presentati dal Concessionario;
- c) il Piano degli investimenti;
- d) il Piano Economico-Finanziario – PEF;
- e) l'offerta economica;

In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni dell'Avviso e della presente Convenzione, fermo restando che gli impegni migliorativi assunti dal Concessionario in sede di offerta costituiscono obblighi contrattuali.

Articolo 2 – Oggetto della concessione

Il Comune concede al Concessionario l'uso e la gestione dell'immobile comunale denominato **AGRIFOODTECH**, destinato principalmente allo svolgimento delle seguenti attività:

- bar;
- caffetteria;
- ristorazione;
- cucina;
- pizzeria;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- degustazione di prodotti tipici;
- promozione agroalimentare;
- organizzazione di eventi gastronomici;
- attività culturali connesse alla valorizzazione del territorio.

La concessione comprende gli spazi, gli impianti, gli arredi, le attrezzature e le dotazioni risultanti dal verbale di consegna e dall'inventario sottoscritto dalle parti.

La gestione comprende altresì tutte le attività necessarie al funzionamento della struttura, alla sua apertura al pubblico, alla custodia, alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali.

Articolo 3 – Finalità della concessione

La gestione dell'AGRIFOODTECH dovrà essere esercitata assicurando un equilibrio tra la sostenibilità economica dell'attività imprenditoriale.

In particolare, il Concessionario dovrà concorrere a:

- valorizzare il patrimonio agroalimentare locale;
 - favorire la commercializzazione delle produzioni del territorio;
 - sostenere le imprese agricole e le filiere locali;
 - promuovere le filiere corte;
 - incentivare l'utilizzo di materie prime provenienti dal territorio;
 - incrementare l'attrattività turistica;
 - rafforzare l'offerta turistica e ricettiva locale;
 - favorire eventi e iniziative gastronomiche;
 - valorizzare le tradizioni culinarie dell'Alto Molise;
 - sviluppare opportunità occupazionali;
 - favorire reti tra produttori agricoli, imprese, associazioni e operatori turistici;
 - contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici;
 - promuovere pratiche di sostenibilità ambientale;
 - sviluppare forme di turismo esperienziale legate al cibo, al paesaggio e alla cultura locale;
 - contribuire alla coesione sociale e alla vitalità della comunità locale.
-

Articolo 4 – Natura della concessione e rischio operativo

La presente Convenzione disciplina una concessione d'uso di bene pubblico destinato allo svolgimento di attività economiche di interesse generale.

Il Concessionario esercita l'attività con propria organizzazione e a proprio rischio, assumendo integralmente il rischio operativo ed economico della gestione.

Il Comune non garantisce livelli minimi di ricavo, fatturato, clientela o redditività.

Il rapporto non costituisce appalto di servizi, rapporto di lavoro subordinato, società, associazione o altra forma di partecipazione economica tra il Comune e il Concessionario.

Articolo 5 – Durata

La concessione ha durata di **sette (7) anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile.

Alla scadenza la concessione cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta.

Eventuali proroghe potranno essere disposte esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Consegna dell'immobile

La consegna dell'immobile avverrà mediante apposito **verbale di consegna**, sottoscritto dalle parti.

Contestualmente sarà sottoscritto l'inventario relativo a:

- locali;
- impianti;
- arredi;
- attrezzature;
- dotazioni;
- altri beni mobili affidati al Concessionario.

Con la sottoscrizione del verbale il Concessionario prende formalmente in consegna i beni e ne assume gli obblighi di custodia e corretta utilizzazione.

Prima della consegna il Concessionario dovrà aver adempiuto agli obblighi preliminari previsti dall'Avviso e dalla presente Convenzione.

Articolo 7 – Avvio della gestione

L'attività dovrà essere avviata entro **45 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna**, salvo proroga espressamente autorizzata dal Comune per motivate e comprovate ragioni.

Prima dell'avvio il Concessionario dovrà, per quanto applicabile:

- conseguire le autorizzazioni necessarie;
- presentare le SCIA previste;
- effettuare le notifiche sanitarie;
- predisporre il Manuale HACCP;
- adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- attivare le utenze;
- presentare il cronoprogramma definitivo di avvio dell'attività.

Il mancato avvio entro il termine stabilito, in assenza di proroga autorizzata, costituisce grave inadempimento e può comportare la decadenza dalla concessione.

Articolo 8 – Canone concessorio fisso

Il Concessionario corrisponderà al Comune il canone mensile offerto in sede di procedura, pari a:

€ _____ mensili, oltre IVA se dovuta,

corrispondente ad un canone annuo di:

€ _____, oltre IVA se dovuta.

Il canone decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Il pagamento avverrà con cadenza mensile mediante bonifico bancario o postale secondo le modalità comunicate dal Comune.

È esclusa qualsiasi forma di compensazione tra i canoni dovuti e gli eventuali crediti vantati dal Concessionario nei confronti dell'Amministrazione, salvo espresso accordo scritto.

Articolo 9 – Corrispettivo variabile sul fatturato

A decorrere dal quarto anno di gestione, il Concessionario corrisponderà al Comune, oltre al canone fisso di cui al precedente articolo 8, un corrispettivo variabile pari al 3% del fatturato annuo, al netto dell'IVA, derivante dalle attività oggetto della concessione, secondo le modalità di seguito indicate.

Al fine di favorire la fase di avviamento e consolidamento dell'attività, il corrispettivo variabile non sarà dovuto per i primi tre anni di gestione.

A decorrere dal quarto anno è inoltre prevista una franchigia sul fatturato annuo pari a € 50.000,00.

Pertanto, il corrispettivo variabile del 3% sarà applicato esclusivamente sulla quota di fatturato annuo eccedente l'importo di € 50.000,00.

Qualora il fatturato annuo, al netto dell'IVA, sia pari o inferiore a € 50.000,00, nessun corrispettivo variabile sarà dovuto.

Ai fini del presente articolo, il fatturato di riferimento è quello relativo alle attività svolte nell'ambito della concessione e risultante:

- dal bilancio di esercizio, per i soggetti tenuti alla relativa redazione;
- dalla dichiarazione fiscale annuale e dalla relativa documentazione contabile, per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio.

Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo al quarto anno di gestione, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune idonea documentazione attestante il fatturato realizzato nell'esercizio precedente.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione contabile necessaria alla verifica della corretta determinazione del fatturato rilevante ai fini del calcolo del corrispettivo variabile.

Il corrispettivo variabile dovrà essere versato entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Il mancato o ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Utenze, costi e oneri di gestione

Sono integralmente a carico del Concessionario:

- utenze;
- energia elettrica;
- acqua;
- gas e altre fonti energetiche;
- telefonia e connessioni;
- personale;
- approvvigionamenti;
- acquisto delle derrate alimentari;
- materiali di consumo;
- pulizia;
- raccolta e gestione dei rifiuti;
- assicurazioni;
- imposte e tributi connessi alla gestione;
- diritti SIAE;
- eventuale occupazione di suolo pubblico;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione delle attrezzature;
- verifiche periodiche di competenza del gestore;
- autorizzazioni e titoli abilitativi;
- ogni altro costo direttamente o indirettamente connesso all'esercizio dell'attività.

Articolo 11 – Modalità e continuità della gestione

Il Concessionario è tenuto a gestire l'AGRIFOODTECH in maniera continuativa, efficiente e coerente con le finalità della concessione e con il progetto presentato in sede di gara.

Dovrà essere garantita:

- l'apertura ordinaria per almeno **sei giorni alla settimana**;
- l'apertura durante le principali manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune;
- l'apertura giornaliera nei periodi di maggiore afflusso turistico;
- l'apertura continuativa, senza interruzioni giornaliere, almeno nella fascia oraria **8:00 – 22:00**;
- l'erogazione dei servizi di bar, ristorazione e pizzeria previsti dal progetto gestionale.

Eventuali modifiche degli orari potranno essere autorizzate dal Comune, su richiesta motivata del Concessionario, qualora compatibili con le finalità della concessione e con l'interesse pubblico.

Articolo 12 – Valorizzazione delle produzioni locali

Il Concessionario si impegna a valorizzare prioritariamente le produzioni agroalimentari locali e territoriali, compatibilmente con disponibilità, stagionalità, qualità e caratteristiche dei prodotti.

In particolare dovrà:

- favorire l'utilizzo di prodotti provenienti dal territorio;
 - valorizzare le produzioni locali all'interno dei menù;
 - promuovere le eccellenze agroalimentari molisane e dell'area territoriale di riferimento;
 - sviluppare rapporti e collaborazioni con aziende agricole e produttori;
 - utilizzare sistemi idonei a garantire la tracciabilità delle produzioni;
 - promuovere le produzioni del territorio nei confronti degli utenti e dei turisti.
-

Articolo 13 – Eventi e attività di animazione

Il Concessionario dovrà organizzare annualmente almeno:

- **n. 6 eventi gastronomici** dedicati ai prodotti locali;
- **n. 2 laboratori** rivolti a scuole, cittadini o turisti.

Restano ferme le ulteriori iniziative e attività indicate nel progetto gestionale presentato in sede di gara, che costituiscono impegno contrattuale qualora valutate ai fini dell'aggiudicazione.

Articolo 14 – Offerta tecnica, Piano degli investimenti e PEF

L'offerta tecnica, il progetto gestionale, il Piano degli investimenti e il Piano Economico-Finanziario presentati dal Concessionario costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Gli investimenti e le migliorie indicati nell'offerta tecnica e valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio costituiscono specifico obbligo contrattuale.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le tempistiche e il cronoprogramma dichiarati in sede di gara.

Eventuali modifiche sostanziali degli investimenti o del progetto gestionale dovranno essere preventivamente sottoposte all'Amministrazione e potranno essere consentite esclusivamente se compatibili con le finalità della concessione e con gli impegni assunti in sede di procedura.

Articolo 15 – Personale

Il Concessionario provvede autonomamente alla selezione, gestione e organizzazione del personale necessario.

Il personale impiegato dovrà essere quantitativamente e professionalmente adeguato alle attività esercitate e in possesso delle qualifiche e della formazione richieste.

Il Concessionario è esclusivo responsabile del rispetto della normativa:

- lavoristica;
- retributiva;
- previdenziale;
- assistenziale;
- assicurativa;
- in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nessun rapporto di lavoro potrà instaurarsi, direttamente o indirettamente, tra il personale del Concessionario e il Comune.

Articolo 16 – Autorizzazioni e requisiti professionali

Il Concessionario è tenuto a conseguire e mantenere per tutta la durata della concessione tutti i requisiti e titoli necessari all'esercizio delle attività.

Sono a suo carico, ove richiesti:

- requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- SCIA;
- notifica sanitaria;
- piano e Manuale HACCP;
- autorizzazioni commerciali;
- autorizzazioni sanitarie;
- ulteriori licenze, nulla osta e titoli previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti necessari costituisce causa di decadenza dalla concessione.

Articolo 17 – Custodia e manutenzione ordinaria

Il Concessionario assume l'obbligo di custodire con diligenza l'immobile, gli impianti, gli arredi e le attrezzature affidati.

Sono a suo carico:

- manutenzione ordinaria dell'immobile;
- manutenzione ordinaria e periodica delle attrezzature;
- pulizia e cura degli spazi;
- mantenimento di adeguate condizioni igieniche, funzionali e di decoro;
- riparazione dei danni derivanti da utilizzo improprio, negligenza o cattiva gestione.

Il Concessionario dovrà mantenere i beni in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso corretto.

Articolo 18 – Manutenzione straordinaria

Rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti che non siano conseguenza di:

- cattivo utilizzo;
- mancata manutenzione ordinaria;
- negligenza;
- comportamento del Concessionario, dei suoi dipendenti, collaboratori o utenti.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune la necessità di interventi straordinari, evitando di eseguire autonomamente opere non preventivamente autorizzate.

Articolo 19 – Opere, modifiche e migliorie

Il Concessionario non potrà effettuare opere edilizie, modifiche agli impianti, installazioni permanenti o trasformazioni dell'immobile senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Gli interventi dovranno in ogni caso rispettare:

- normativa urbanistica ed edilizia;
- disciplina impiantistica;
- sicurezza;
- prevenzione incendi;
- tutela igienico-sanitaria;
- eventuali vincoli gravanti sull'immobile;

- caratteristiche e finalità del progetto PNRR.
-

Articolo 20 – Assicurazioni

Prima della consegna dell'immobile il Concessionario dovrà produrre e mantenere per tutta la durata della concessione:

- a) idonea polizza **RCT/RCO** per i rischi derivanti dall'attività esercitata;
- b) idonea copertura assicurativa contro **incendio, furto e danni ai beni affidati**.

I massimali e le specifiche condizioni delle coperture assicurative saranno quelli indicati dall'Amministrazione negli atti della procedura o richiesti prima della sottoscrizione/consegna.

La stipula delle polizze non limita in alcun modo la responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti o eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 – Cauzione definitiva

Prima della sottoscrizione della Convenzione o, comunque, prima della consegna dell'immobile, il Concessionario dovrà costituire apposita cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Importo e modalità della garanzia saranno determinati secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

La garanzia dovrà restare efficace per tutta la durata del rapporto e dovrà essere reintegrata qualora il Comune abbia proceduto, in tutto o in parte, alla relativa escussione.

Articolo 22 – Divieto di cessione e subconcessione

È vietato al Concessionario:

- cedere la concessione;
- cedere il contratto;
- subconcedere in tutto o in parte la gestione;
- affidare a terzi la gestione sostanziale della struttura,

senza preventiva autorizzazione del Comune e salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

Resta ferma la possibilità di avvalersi di fornitori, collaboratori o operatori specializzati per specifiche attività, purché ciò non determini una sostanziale cessione della gestione.

Articolo 23 – Ulteriori divieti

È espressamente vietato:

- modificare la destinazione d'uso dell'immobile;
 - utilizzare i locali per attività diverse da quelle consentite;
 - eseguire opere senza autorizzazione;
 - installare impianti o attrezzature incompatibili con la sicurezza o la funzionalità della struttura;
 - svolgere attività incompatibili con gli obiettivi del progetto PNRR;
 - porre in essere comportamenti idonei a compromettere il decoro o la sicurezza della struttura.
-

Articolo 24 – Obblighi connessi al PNRR

Il Concessionario prende atto che l'AGRIFOODTECH è stato realizzato nell'ambito di un intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR.

Il Concessionario si impegna pertanto:

- a rispettare gli obblighi derivanti dal finanziamento, per quanto di propria competenza;
 - a non utilizzare la struttura in modo incompatibile con le finalità finanziate;
 - a collaborare con il Comune nelle attività di monitoraggio, verifica, controllo e rendicontazione;
 - a conservare e fornire la documentazione richiesta;
 - a consentire eventuali controlli da parte delle Autorità competenti;
 - a garantire la coerenza della gestione con gli obiettivi del progetto **“Centro di (ri)Generazione – Attrattività residenziale e culturale per l'Appennino”**.
-

Articolo 25 – Vigilanza e controlli del Comune

Il Comune esercita funzioni permanenti di indirizzo, vigilanza, controllo e monitoraggio.

A tal fine potrà effettuare:

- sopralluoghi;
- controlli documentali;
- verifiche amministrative;
- verifiche sugli standard qualitativi;
- verifiche sull'utilizzo delle produzioni locali;
- controlli sull'organizzazione degli eventi;
- verifica degli indicatori previsti nel progetto gestionale;
- verifiche sul rispetto degli obblighi economici;
- controlli sulla conservazione di locali, impianti e attrezzature.

Il Concessionario dovrà garantire la massima collaborazione e mettere a disposizione la documentazione richiesta.

Articolo 26 – Penali

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, qualora l'inadempimento non presenti gravità tale da determinare direttamente l'avvio del procedimento di decadenza o risoluzione, il Comune potrà applicare specifiche penali.

Le penali potranno riguardare, in particolare:

- mancato rispetto degli orari e delle giornate minime di apertura;
- mancata apertura in occasione delle manifestazioni obbligatorie;
- mancata organizzazione degli eventi o laboratori previsti;
- ritardo nell'esecuzione degli investimenti;
- mancata trasmissione della documentazione richiesta;
- violazione degli standard qualitativi e gestionali;
- altre violazioni degli obblighi convenzionali.

Importi e modalità di applicazione delle penali secondo la normative vigente.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento e dalla concessione al Concessionario di un termine per presentare osservazioni, salvo i casi che richiedano immediato intervento.

Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 27 – Ritardato pagamento

Il mancato pagamento del canone fisso o del corrispettivo variabile entro i termini previsti comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il reiterato o grave mancato pagamento costituisce causa di decadenza o risoluzione del rapporto.

Articolo 28 – Cause di decadenza e grave inadempimento

Costituiscono, in particolare, cause di decadenza o grave inadempimento:

- mancato avvio dell'attività entro il termine stabilito;
- sospensione ingiustificata, totale o parziale, della gestione;
- perdita dei requisiti di partecipazione o di esercizio;
- mancato o reiterato pagamento del canone;
- mancato pagamento del corrispettivo variabile;

- gravi violazioni igienico-sanitarie;
 - gravi violazioni fiscali, previdenziali o contributive;
 - utilizzo difforme dell'immobile;
 - modifica non autorizzata della destinazione d'uso;
 - cessione o subconcessione non autorizzata;
 - mancata realizzazione sostanziale del progetto gestionale;
 - mancata realizzazione degli investimenti assunti come impegno in sede di gara;
 - mancato rispetto degli obblighi PNRR;
 - reiterato mancato rispetto degli impegni relativi alla valorizzazione delle produzioni locali;
 - mancata organizzazione delle attività annuali obbligatorie;
 - gravi o reiterate carenze qualitative;
 - esecuzione di opere non autorizzate;
 - gravi danni arrecati all'immobile, agli impianti, agli arredi o alle attrezzature;
 - reiterata inosservanza delle prescrizioni impartite dal Comune.
-

Articolo 29 – Procedimento di contestazione e decadenza

Salvo i casi di particolare gravità o urgenza, il Comune procederà alla preventiva contestazione degli inadempimenti.

Al Concessionario sarà assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni e documentazione.

Il Comune, valutate le osservazioni eventualmente presentate, potrà:

- archiviare il procedimento;
- diffidare il Concessionario ad adempiere entro un termine;
- applicare le penali previste;
- adottare il provvedimento di decadenza o gli altri provvedimenti previsti dalla normativa e dalla Convenzione.

Restano salvi i poteri immediati dell'Amministrazione nei casi di particolare gravità o urgenza, soprattutto in presenza di situazioni che interessino salute, sicurezza o igiene pubblica.

Articolo 30 – Revoca per pubblico interesse

Il Comune potrà revocare la concessione, con provvedimento motivato, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In tali ipotesi troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi.

Articolo 31– Recesso del Concessionario

Il Concessionario può recedere dalla concessione esclusivamente per comprovati e giustificati motivi, mediante comunicazione scritta da trasmettere al Comune con un preavviso non inferiore a **sei mesi**.

Il recesso non produce effetti fino alla scadenza del periodo di preavviso, salvo diversa autorizzazione del Comune.

Fino alla data di effettiva cessazione il Concessionario rimane tenuto al pieno adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Il recesso non attribuisce diritto a indennizzi, compensi o risarcimenti, salvo quanto previsto dalla legge.

Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni conseguenti ad eventuali inadempimenti.

Articolo 32 – Riconsegna dell’immobile

Alla scadenza, decadenza, revoca, recesso o comunque alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare senza ritardo al Comune:

- immobile;
- pertinenze;
- impianti;
- arredi;
- attrezzature;
- dotazioni;
- ogni altro bene ricevuto in consegna.

La riconsegna sarà formalizzata mediante apposito verbale redatto in contraddittorio.

I beni dovranno essere restituiti nello stato risultante dal verbale iniziale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento conseguente all’uso corretto.

Eventuali danni imputabili al Concessionario saranno posti a suo carico.

Articolo 33 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile della gestione e di ogni danno cagionato al Comune, agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività oggetto della concessione.

Il Comune resta estraneo ai rapporti economici, contrattuali e lavorativi instaurati dal Concessionario con dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e terzi.

Il Concessionario manleva il Comune dalle pretese derivanti da fatti o comportamenti imputabili alla propria attività, fatti salvi i casi di responsabilità direttamente riferibili all’Amministrazione.

Articolo 34 – Forza maggiore

Non costituiscono inadempimento le sospensioni o limitazioni dell'attività derivanti da eventi di forza maggiore o da provvedimenti delle Autorità che rendano temporaneamente impossibile la gestione.

Il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune e adottare ogni misura ragionevole per limitare gli effetti dell'evento e ripristinare l'attività nel più breve tempo possibile.

Articolo 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti si impegnano ad osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione.

Articolo 36 – Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito del rapporto saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e della normativa vigente.

Titolare del trattamento per le attività di propria competenza è il Comune di Castel del Giudice.

Articolo 37 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni formali tra le parti relative alla presente Convenzione saranno effettuate tramite PEC.

PEC Comune: casteldelgiudice@pec.it

PEC Concessionario: _____

Ogni variazione degli indirizzi dovrà essere tempestivamente comunicata.

Articolo 38 – Spese

Tutte le spese, imposte, tasse e oneri relativi alla stipulazione e all'esecuzione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 39 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si applicano:

- le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico;
 - gli obblighi derivanti dal progetto finanziato;
 - la normativa amministrativa e civilistica applicabile;
 - la normativa in materia sanitaria, commerciale, fiscale, ambientale e di sicurezza;
 - le ulteriori disposizioni normative applicabili alla natura del rapporto.
-

Articolo 40 – Controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute all'autorità giurisdizionale competente, Foro di Isernia.

Articolo 41 – Disposizioni finali

Il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente:

- l'Avviso pubblico;
- la presente Convenzione;
- gli obblighi contenuti nella propria offerta tecnica;
- il Piano degli investimenti;
- il Piano Economico-Finanziario;
- l'offerta economica;
- l'inventario dei beni;
- gli obblighi derivanti dalla natura PNRR dell'intervento.

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti quale piena accettazione di tutte le clausole in essa contenute.

Castel del Giudice, _____

PER IL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

Il Responsabile

Firma

IL CONCESSIONARIO

Il Legale Rappresentante

Firma

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

1. Inventario dei beni, arredi, impianti e attrezzature;
2. Planimetria;
3. Verbale di consegna;
4. Polizze assicurative;
5. Cauzione definitiva;
6. eventuale ulteriore documentazione.